



COMUNE DI BARGE

TEL. 0175. 34.76.00

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12032

FAX 0175. 34.36.23

P. IVA 00398040048

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI BARGE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 24.09.2009

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 - Sicurezza dei dati

Art. 10 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

Art. 11 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

Art. 12 - Procedura per l'accesso alle immagini

Art. 13 - Norma di rinvio

Art. 14 - Comunicazione

Art. 15 - Modifiche regolamentari

ART. 1 – FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Barge, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale dello stesso Comune, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

4. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Barge, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **"interessato"** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Barge e collegato all’ufficio del Comando di Polizia Locale.

ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Barge, sono:
 - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell’ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) vigilanza sul pubblico traffico e rilevazione di infrazioni al codice della strada;
 - d) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori;
 - e) tutela del patrimonio comunale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. 6. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, nei luoghi di aggregazione e di intenso traffico urbano, nei luoghi di interesse storico, artistico e culturale, edifici pubblici e centro storico.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART. 4 – NOTIFICAZIONE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 5 - RESPONSABILE

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. e) del presente regolamento. 2. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

ART. 6 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art.3, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da un certo numero di telecamere posizionate in punti nevralgici individuati secondo l'allegato 1 e successivamente potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del sistema di videoregistrazione digitale preposti. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire

l'evento quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. All'occorrenza, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 7 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Barge, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui sono riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. N. 196/2003).

2. Il cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

3. Il Comune di Barge si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, la sua eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

ART. 8 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona richiedente e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla legge.

ART. 9 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

ART. 10– MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (CD-ROM o altro) sono custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

4. La cancellazione delle immagini avviene preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione vengono effettuate sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile e che non possano essere recuperati dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Barge e alla ditta fornitrice

dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.

8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, sarà utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

9. Tutti gli accessi saranno registrati mediante l'annotazione in un apposito registro, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ART. 11 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Barge effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

ART. 12– PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza scritta, motivata e corredata dal documento di identità del richiedente al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ART. 14 – COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Barge a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 15 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia per l'ottenimento della sua approvazione, sia per l'ottenimento dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dallo statuto comunale.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso l'Ufficio della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Telecamere installate:

- 1 telecamera in p.zza S.Giovanni;
- 1 telecamera in p.zza Garibaldi;
- 2 telecamere in v.le Mazzini;